

Calabria, dove l'igiene lascia molto a desiderare.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

FERA, relatore. E bene inteso che fra le opere riguardanti l'igiene sono compresi anche i piani di ampliamento.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, metto a partito l'articolo 1º.

(È approvato).

Art. 1-bis.

« Il reparto degli interessi ai singoli comuni verrà fatto in conformità della sentenza del Collegio arbitrale Silano 24 marzo 1886 omologata con sentenza del Tribunale civile di Cosenza 26 marzo 1886, cioè in ragione della popolazione di ciascun comune e dell'estensione delle terre ad esso attribuite.

« Tale reparto risulterà da tabella che sarà approvata entro un mese dalla promulgazione della presente legge con decreto del Ministero delle finanze e che sarà comunicata alla Cassa dei depositi e prestiti ed ai comuni interessati ».

(È approvato).

Art. 2.

« A favore della Cassa depositi e prestiti per il pagamento della quota d'ammortamento di cui al precedente articolo, provvederà direttamente ed irrevocabilmente fino alla concorrenza del credito spettante a ciascun comune la Direzione generale del Demanio.

« I comuni non sono tenuti a prestar garanzia alla Cassa depositi e prestiti se non per la differenza eventuale tra la somma ad essi attribuita a norma dell'articolo 1 e l'ammontare della quota annuale di ammortamento pel mutuo contratto ».

(È approvato).

Art. 2-bis.

« La quota d'interesse spettante ai comuni che non avessero a contrarre mutui per gli scopi prefissi nella presente legge sarà dalla Direzione generale del demanio conteggiata od impiegata all'acquisto di rendita intestata a ciascun comune, con il vincolo che la somma relativa non potrà essere erogata se non ai fini della presente legge ».

(È approvato).

Art. 2-ter.

« Avvenuta la completa liquidazione e riscossione di tutti i crediti dell'azienda si-

lana potrà con reale decreto, sentito il Consiglio di Stato, essere disposto il passaggio della gestione del fondo silano dalla Direzione generale del demanio all'amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti ».

(È approvato).

Questi cinque articoli testè approvati prenderanno i numeri progressivi da uno a cinque.

Questa proposta di legge sarà poi votata a scrutinio segreto.

Approvazione della proposta di legge: Aggregazione del comune di San Pietro in Guarano al mandamento di Cosenza.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge: Aggregazione del comune di San Pietro in Guarano al mandamento di Cosenza.

Se ne dia lettura.

BASLINI, segretario, legge: (Vedi *Stampato* n. 895 A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli:

Art. 1.

« Il comune di San Pietro in Guarano è distaccato dal mandamento di Rose ed aggregato a quello di Cosenza ».

(È approvato).

Art. 2.

« Il Governo del Re curerà la esecuzione della presente legge, dal giorno della sua promulgazione ».

(È approvato).

Questa proposta di legge sarà poi votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione segreta di alcuni disegni di legge. Propongo, in considerazione del molto lavoro della Camera, che siano posti in votazione contemporaneamente i sei disegni di legge approvati nella prima e nella seconda tornata d'oggi.